



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 marzo 2014
(OR. en)**

**6342/14
ADD 1**

PV/CONS 4

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3292^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI)**
tenutasi a Bruxelles il 10 febbraio 2014

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA¹

Pagina

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

PUNTI "A" (doc. 6125/14 PTS A 6)

1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE [prima lettura] (AL + D)... 3
2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE [prima lettura] (AL)..... 3
3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri [prima lettura] (AL+D)..... 4
4. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione [prima lettura] (AL +D) 5
5. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE [prima lettura] (AL + D) 6
6. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE [prima lettura] (AL + D) 7
7. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso [prima lettura] (AL) 7

*

* *

¹ Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- 1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE [prima lettura] (AL + D)**

PE-CONS 39/13 GAF 27 FIN 324 CADREFIN 133 CODEC 1351

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con l'astensione della delegazione svedese e con il voto contrario della delegazione del Regno Unito, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 325 del TFUE).

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 13

"Fatta salva la procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare a decorrere da gennaio 2015, nell'ambito di un dialogo strutturato con il Parlamento europeo, una relazione annuale sull'attuazione del regolamento, compresa la ripartizione del bilancio di cui all'allegato, e presentare il programma di lavoro alla commissione competente del Parlamento europeo nel quadro della relazione PIF."

- 2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE [prima lettura] (AL)**

PE-CONS 107/13 CONSOM 178 MI 914 CADREFIN 268 CODEC 2373

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 169 del TFUE).

3. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO₂ dei nuovi veicoli commerciali leggeri [prima lettura] (AL+D)
PE-CONS 106/13 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362
+ COR 1
+ COR 2 (de)

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 192, paragrafo 1 del TFUE).

Dichiarazioni della Commissione:

1. Obiettivo per il 2025

"Nell'effettuare la valutazione dell'impatto di un obiettivo per il 2025 la Commissione esaminerà l'adeguatezza di una serie di livelli di ambizione/tassi di riduzione, conformemente agli obiettivi climatici a lungo termine dell'UE e all'evoluzione necessaria della riduzione delle emissioni. Questa valutazione riguarderà il livello di ambizione auspicato dal Parlamento europeo, che è favorevole ad un obiettivo per il 2025 situato tra 105 g e 120 g CO₂/km, pari ad una riduzione del 3-4% l'anno rispetto alle emissioni medie del 2012 dei nuovi veicoli commerciali.

Nella valutazione dell'impatto si dovrà inoltre tenere conto di una serie di aspetti, fra cui gli obiettivi climatici a lungo termine, l'efficacia rispetto ai costi, la competitività, la disponibilità delle tecnologie necessarie, l'equità sociale e la neutralità in termini di concorrenza. Qualsiasi conclusione tratta dalla valutazione di impatto sul livello adeguato di ambizione per un obiettivo del 2025 dovrà trovare un giusto equilibrio tra gli effetti possibili in tutti i settori esaminati."

2. WLTP

"La Commissione sostiene risolutamente i lavori in corso nel quadro dell'UNECE che mirano a fissare il termine ultimo per l'operatività del WLTP per i nuovi tipi di veicoli al 1° gennaio 2017. I lavori all'UNECE sono a buon punto e la Commissione intende recepire il nuovo ciclo di prova e le procedure di prova nel diritto dell'UE nel 2014."

3. Sulla procedura di adozione degli atti di esecuzione

"La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato."

4. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione [prima lettura] (AL +D)

PE-CONS 73/13 MAP 69 MI 677 CODEC 1828

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 53, paragrafo 1, e articoli 62 e 114 del TFUE).

Dichiarazione della Commissione

relativa all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

"L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e l'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sono sanciti nella legislazione dell'Unione applicabile in vigore. Devono essere applicati in conformità della normativa dell'Unione e alla luce dei suoi principi fondamentali, in particolare i principi di parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici, inclusi gli operatori economici di altri Stati membri.

La Commissione sorveglierà attentamente l'applicazione di tali disposizioni da parte degli Stati membri e delle amministrazioni aggiudicatrici e/o degli enti aggiudicatori."

Dichiarazione della Commissione

relativa all'articolo 18 della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

1. Ai sensi dell'articolo 18 e del considerando 52 della direttiva in questione, per le concessioni ultraquinquennali la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.
2. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della direttiva la Commissione ritiene che le misure di esecuzione nazionali dell'articolo 18, nell'interpretazione del considerando 52, dispongano che la durata della concessione sia stimata includendo gli investimenti iniziali e successivi ritenuti necessari per l'esecuzione della concessione, in particolare spese per infrastrutture, diritti d'autore, brevetti, materiale, logistica, affitto, formazione del personale e spese iniziali."

Dichiarazione dell'Austria

"Con il presente pacchetto di direttive viene riveduto e modernizzato l'intero quadro legislativo per gli appalti pubblici. In considerazione del ruolo centrale degli appalti pubblici per i risultati economici complessivi dell'Unione europea, la qualità e la comprensibilità giuridica e linguistica del nuovo quadro legislativo rivestono grande importanza.

L'Austria fa presente che, nella preparazione delle versioni linguistiche delle tre direttive sugli appalti pubblici, sono stati tuttavia previsti termini così brevi che non è stato possibile garantire generalmente una traduzione corretta e di elevata qualità, perlomeno della versione tedesca. L'Austria si rammarica di questa pressione inopportuna, tanto più che non si riscontravano motivi validi per tale accresciuta urgenza e le incongruenze nelle versioni linguistiche che ne sono conseguite potrebbero pregiudicare l'obiettivo di semplificazione del quadro legislativo per gli enti aggiudicatori e gli operatori economici."

5. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE [prima lettura] (AL + D)

PE-CONS 74/13 MAP 70 MI 680 CODEC 1830

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 53, paragrafo 1, e articoli 62 e 114 del TFUE).

Dichiarazione della Commissione

relativa all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

"L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva sugli appalti pubblici, l'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e l'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sono sanciti nella legislazione dell'Unione applicabile in vigore. Devono essere applicati in conformità della normativa dell'Unione e alla luce dei suoi principi fondamentali, in particolare i principi di parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici, inclusi gli operatori economici di altri Stati membri.

La Commissione sorveglierà attentamente l'applicazione di tali disposizioni da parte degli Stati membri e delle amministrazioni aggiudicatrici e/o degli enti aggiudicatori."

Dichiarazione dell'Austria

"Con il presente pacchetto di direttive viene riveduto e modernizzato l'intero quadro legislativo per gli appalti pubblici. In considerazione del ruolo centrale degli appalti pubblici per i risultati economici complessivi dell'Unione europea, la qualità e la comprensibilità giuridica e linguistica del nuovo quadro legislativo rivestono grande importanza.

L'Austria fa presente che, nella preparazione delle versioni linguistiche delle tre direttive sugli appalti pubblici, sono stati tuttavia previsti termini così brevi che non è stato possibile garantire generalmente una traduzione corretta e di elevata qualità, perlomeno della versione tedesca. L'Austria si rammarica di questa pressione inopportuna, tanto più che non si riscontravano motivi validi per tale accresciuta urgenza e le incongruenze nelle versioni linguistiche che ne sono conseguite potrebbero pregiudicare l'obiettivo di semplificazione del quadro legislativo per gli enti aggiudicatori e gli operatori economici."

6. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE [prima lettura] (AL + D)

PE-CONS 75/13 MAP 71 MI 681 CODEC 1831

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto così modificato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 53, paragrafo 1, e articoli 62 e 114 del TFUE).

La Commissione e l'Austria hanno formulato le dichiarazioni che figurano al punto 5.

7. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso [prima lettura] (AL)

– Accordo politico

5480/14 COMER 16 PESC 60 CONOP 9 ECO 8 UD 17

ATO 7 CODEC 130

+ COR 1

+ ADD 1

+ ADD 1 COR 1

approvato dal Coreper, parte seconda, del 29.1.2014

Il Consiglio ha confermato l'accordo politico sulla proposta di regolamento summenzionata.